

Regolamento Edilizio
Pubblico^o Ornato
proposto ed approvato pel Comune^o
di
Gallarate.

Espresso comune desiderio di questi abitanti che anche nella propria Borgata venga stabilito un Regolamento pel pubblico Ornato, all'uopo di impedire i tanti abusi introdotti nell'erezione di nuove fabbriche, e più ancora nella riduzione e restaurazione dei vecchi caseggiati, ed alle scopre di abbellire possibilmente il paese, col fare quelle prescrizioni che le circostanze locali di ogni fabbricato di nuova erezione e da restaurarsi sapranno suggerire all'apposita istituita Commissione; l'Amministrazione alla Deputazione comunale, interprete del comun voto, chiese ed ottenne la Superiore Autorizzazione per le seguenti determinazioni:

1.^a Nessuno potrà fabbricare, o far sporc di restauro tanto nell'esterno di un caseggiato quanto nell'interno delle case, come pure non potrà esporre cartelli, segni, iscrizioni di qualunque genere se non avrà preventivamente ottenuto dalla Rappresentanza comunale il permesso in iscritto.

2.^a All'uopo di ottenere il permesso dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione delle opere che si vogliono costruire sarà indispensabile la presentazione della dimanda corredata dal disegno in duplo

indicante le opere che intendonsi di fare,
delincate in pianta ed in alzata colla
precisa linea sulla quale s'intende di
fabbricare. Questo disegno sarà conforme
ai principj dell'arte, abbraccerà le di-
mensioni, le sagome in grande, e le ma-
nifatture della fabbrica con chiarezza
e dettaglio tale da renderlo facilmen-
te intelligibile e dovrà esser firmato
da Perito approvato che risponda alle
esigevolezze della Commissione d'Onore

3.^a Nella pianta verranno marcate le linee delle
case immediatamente laterali, e nel-
l'alzata si indicheranno le alture
delle medesime, colle sagome delle cor-
nici e del tetto e col nome del Proprie-
tario.

4.^a Fabbricandosi verso le strade o piazze sarà mante-
nuto il rettilineo preesistente ove questo
venga riconosciuto regolare. Nel caso che
presenti un difetto dovrà essere model-
lato alla possibile linea presumibile
al rettilineo che sarà dalla Commis-
sione d'Onore prescritta secondo la spe-
cialità delle circostanze.

5.^a Allorché in una fabbrica sianvi poggioli o
ringhiere, si dovrà indicare la dimensio-
ne delle lastre, quella delle mura-

le e la rispettiva distanza di esse per la voluta proporzione.

6.^a Nei disegni da presentarsi alla Autorità comunale verranno pure segnate le grondaie che saranno a soffitta piana e con regolare sporto, dovendo così essere eseguite.

7.^a Nel disegno verranno marcate tutte le finestre, poggiali e ringhiere e quando le finestre verso l'esterno debbano essere munite di griglie, queste dovranno essere superiori al livello della strada di Braccia 3.7.4. Milanese, e ciò per togliere ogni pericolo ai passaggieri; come pure l'altezza dei poggiali e ringhiere non potrà esser minore di Braccia 4. Milanese dal piano della sottoposta strada o dal sottograndio del fabbricato.

~~Il Bracciamontesi di fatto
sull'incasso l'altezza dei
poggiali e delle ringhiere
non sarà minore di 4.
dall'incasso dal piano della
sottoposta strada, e nelle fab-
briche già esistenti potrà
essere limitata.~~

Lo sporto tanto dei poggiali quanto delle ringhiere verrà determinato dalla Commissione d'Ornato, secondo le circostanze locali, e verranno sostenute da mesole di marmo o granito o di altra pietra solida, le quali avranno uno sporto ed una dimensione proporzionata al poggiale o ringhiera.

Queste mesole non potranno venir coperte da intonaco od altro.

8.^a Si ritengono proibite le mesole che non appoggino nel solido del muro e che

non sono ritenute sufficientemente nel muro stesso in modo da non presentare la soluta solidità per cui non sono permesse le così dette mensole a spranga di ferro o di qualunque altro appoggio in luogo delle suddette mensole di siso.

9.^o Nessun poggione o ringhiera potrà esser costruita sopra architravi di legno.

10.^{ma} In nessun caso verrà permesso che rispetto alle porte o botteghe venga il serramento aperto verso l'esterno, per cui tutti i serramenti delle botteghe ed aperture verso le strade, Piazze, portici e vicoli saranno costruiti in modo da aprirsi nell'interno delle case e delle abitazioni, ed i loro frontoni saranno in linea parallela al muro collo sporto non maggiore di oncia una e mezza Milanese. Se ante però ed i serramenti delle botteghe o di qualsivoglia altra apertura tanto trovandosi aperte quanto chiuse non potranno aver alcun sporto o risalto fuori della linea del muro.

11.^{ma} Nell'istanza dovrà pure indicare il capo Maestro cui viene affidata l'opera.

12.^a I disegni ed istanze mancanti delle qualità e parti sopra accennate verranno respinte, nè potranno essere eseguite.

13. Approvato il disegno non potrà essere all'atto pratico variato, se non dietro presentazione ed approvazione d'altro nuovo disegno.

14. Non si potrà dar principio ad opera alcuna di fabbricato o riattamento sì interno che esterno, se non dopo ottenuta l'approvazione, e dietro il ritiro del suppl. e dopo conseguito il permesso delle riattazioni od opera di nuova costruzione.

La violazione a questo patto rende contabile solo
parzialmente tanto il proprietario quanto
il capo Maestro assunto per l'erezione
dell'opera, delle relative multe e spe-
cialmente di quanto dispone ^{art. 1.º} ~~il~~ Regio
^{la legge} ~~la~~ Legge ~~del~~ 22. Maggio 1860.

15.° Nelle fabbriche è assolutamente vietato di impiegare materiali di cattiva qualità di qualunque specie e specialmente è proibito d'adoparare la così detta sabbia morta ed altra materia simile e non atta alla necessaria perfezione dei cementi, così pure è proibita la creta, il così detto calcestro, ed i mattoni non cotti per cui la Deputazione Comunale potrà far sorvegliare tutte le fabbriche e quindi scartare i materiali cattivi e prescrivere tutte quelle disposizioni che sono necessarie per la solida solidità di esse.

10. La grossezza dei muri ^{frontali} ~~formati~~ delle case deve essere in caso di nuova costruzione delle dimensioni e misure seguenti:

Le fondamenta saranno grosse once 10.

Del piano terreno saranno grosse once 12.

Del primo piano superiore saranno grosse once 9.

Nel caso però che una fabbrica si estendesse a due piani superiori in questo caso le dimensioni saranno quelle in seguito accennate, che verranno aumentate in proporzione nel caso che una fabbrica si avesse a costruire a tre o a quattro piani, le quali dimensioni verranno indicate e marcate nell'istanza o tipo che si presenterà all'Amministrazione comunale.

Le dimensioni nel caso che la fabbrica avesse due piani superiori saranno:

Per le fondamenta di once ~~xviii~~ 18.

Del piano terreno di once ~~xiiii~~ 12.

Del primo piano di once ~~xiiii~~ 9.

Del secondo ed ultimo di once ~~xviii~~ 7 1/2.

11. I muri interni del fabbricato verranno costruiti colle regole di solidità, e quindi colla sufficiente grossezza, a norma del bisogno, avuto riguardo all'alzata del fabbricato ed all'uso dello stesso.

Le fondamenta dovranno essere della profondità e grossezza maggiore proporzionale al fabbricato e l'alzata.

18. È vietato il metodo di far giocare ed appoggiare le ante ed i serramenti agli arpioni ed altri ferri esteriori fissi nel parapetto delle Botteghe e delle case.

19. In occasione che di mano in mano si saranno nuove fabbriche, non si permetterà ai singoli proprietari di far cadere liberamente le acque dai tetti ancorchè raccolte col mezzo di canali nè con bocche apposite immettenti le medesime nel mezzo delle contrade, ma bensì dovranno le acque della nuova fabbrica rispetto alla parte verso le contrade piazze o vicoli raccogliere in canale sufficientemente esteso e proporzionato alla quantità delle acque provenienti dal tetto di fabbrica e condotte con apposito tubo perpendicolare al muro della fabbrica, ed intanato nel muro stesso almeno per le ultime braccia. #

Le acque poi che si ricevano da questi tubi in luogo di mettere nel piano stradale dovranno essere condotte mediante apposite canalette nel fontano principale della Contrada dove esiste.

20. Il diametro di tali tubi non sarà minore di once 2. e questa larghezza sarà conservata anche nelle piegature, le quali dovranno esser fatte ad angolo ottuso, e meglio ancora ad arco ~~circolare~~, al fine di maggiormente facilitare la caduta e sfogo delle acque. Ogni tubo non potrà nè dovrà ricevere l'acqua del tetto della superficie di M² 14. 50. per cui in una facciata ove occorrono più tubi, questi si dovranno distri-

Da sopprimersi in
Brescia

- buire simmetricamente col fabbricato.
21. Tanto i canali longitudinali quanto i tubi verticali saranno uniti nel modo il più saluto secondo la rispettiva materia che sarà impiegata.
22. A maggiormente consolidare tanto i canali quanto i tubi ed a renderli più uniformi ed armonici colla fabbrica, verranno intorchiati rispetto all'esterno col colore della fabbrica stessa, e nell'interno a servizio di buona qualità ed a due mani.
23. I tubi di latta serviranno al solo uso esterno. Di muri per la parte che si vorrà internare nel muro resta vietata assolutamente la latta, epperò il diametro dei tubi da internarsi non sarà minore di once 2.4.
- Se i tubi saranno d'argilla dovrà questa essere di buona qualità, smaltata internamente ed esternamente e grosse non meno di punti 3. del Braccio di Milano. I varj pezzi verranno congiunti a collarino in modo che si ottenga nell'interno una cavità perfettamente cilindrica e senza risalti, dovranno esser messi in opera ed internati nel muro rivestiti di paglia e difesi da un sufficiente strato di polvere di carbone.
24. Accadendo la rottura di un tubo il rispettivo proprietario dovrà tosto farsi riparare

Per ottenere le spese incontrate e la multa suddetta
si varrà la Deputazione Amministrativa
del privilegio fiscale.

27. Riconosciuto il fatto della contravvenzione e sentita
l'imputato contravventore per le sue giu-
stificazioni; e nel caso di contumacia di-
spo, passato il tempo che gli verrà stabi-
lito dalla Deputazione comunale passerà
questa ad infliggere la multa che crederà
voluta dalle circostanze ^{aggravanti} ~~insufficienti~~ e miti-
ganti; contro la quale potrà il multato
interporre reclamo alle superiori Autorità
Amministrative non più tardi di dieci
giorni dalla fatta intimazione.

28. Passato il termine dei dieci giorni senza che la
parte si sia appellata, e dopo cinque
giorni dalla comunicazione del Decreto superio-
re in cui venga ritenuta e ridotta la mul-
ta, dovrà il multato eseguire il pagamen-
to nella cassa comunale sotto comminatoria
dell'esecuzione forzata.

29. Gli sconci che spesso accadono ne' paesi ^{per} capric-
ciose imbiancature e dipinti a bugne
con cornici ed ornamenti della buona
architettura esclusi, fanno sì che si
debba pure a questo provvedere, per
cui chiunque volesse eseguire o rifare
alla facciata della propria casa o sul-
le pareti della stanza esposte alla pub-
blica vista, sbiancature, dipinti tanto

Da ripendersi
più convenientemente

architettonici, che d'ornamento, di figura
e simili, come pure volendosi ristaura-
re siffatte pitture già esistenti se ne
ovrà ottenere un preventivo permesso
dalla Commissione d'ornato nei mo-
di sopraccennati.

30. L'imbiancamento o colorimento delle pareti
esterne delle case dovrà farsi in tutta
la facciata, nè potrà tollerarsi che desse
si estendano ad una parte del fabbri-
cato stesso salvo il caso in cui si trat-
tasse di una semplice continuazione
ed accompagnamento dello stato in cui
trovasi la parte principale della
facciata.

31. Poichè le tinte semplici che soglionsi dare alle
facciate delle case o alle pareti esterne
delle case non vadano soggette a presen-
tire ispezioni o permessi dell'Autorità
locale, cionullameno quelle che venissero
dalla Commissione riconosciute in op-
posizione a ciò che devono rappresentare
e che offissero un aspetto disdicevole,
sarà in facoltà della Commissione stessa
di farle variare anche d'ufficio quan-
do la parte non si prestasse nel ter-
mine ingiuntogli dalla Commissione
stessa salvo il rimborso della spesa
nei modi già sopradetti.

32. Ogni cartello, segno di commercio, iscrizione
di qualunque genere non potrà esser

eseguito e posto in pubblico senza perco-
tiro permesso in iscritto da emettersi
dalla Amministrazione locale, per ottenere
il quale occorreranno le pratiche sopra
scritte.

33. Nella rinnovazione di una fabbrica sarà obbli-
go del proprietario di far pure rin-
novare il cartellino portante il nume-
ro della casa che dovrà farsi precisa-
mente come gli altri esistenti: nel ca-
so però che si voglia porre una lapide
di marmo dovrà chiederne presen-
so permesso alla Deputaz. Comunale la
quale ingiungerà il modo e la forma
dalla quale non potrà scostarsi il pro-
prietario. Nel caso però che fosse una
nuova fabbrica o che in una vecchia
fabbrica venisse aperta altra porta oltre
l'esistente l'Amministrazione Comunale
si riserva di ingiungere qual numero debba
essere applicato a queste nuove porte.

La spesa del rifacimento e formazione dei cartelli
e dei numeri sono a carico dei rispettivi pro-
prietari.

34. Non sono esclusi dal presentar il disegno coloro
che rinnovassero o riattassero semplice-
mente una porta del caseggiato o so-
lo di una bottega, di una finestra ed
altre qual siasi apertura di opera sul
pubblico passaggio, ma dovranno pri-
ma di dar mano a qual siasi opera otte-

nere il permesso dalla Commissione D'Onore,
la quale potrà rifiutarlo quando l'opera
visiva col resto della fabbrica è casggiato.

35. I lavori emergenti dai Disegni approvati dalla
Commissione D'Onore e dalla Amministrazione
Comunale si dovranno principiare nel
termine di mesi due dall'approvazione,
oltre il qual termine sarà dovere di
ciascun proprietario di notificare l'in-
cominciamento dei lavori stessi con appo-
sita dichiarazione in iscritto alla Di-
putazione Comunale.

36. Come è detto superiormente ogni variazione nella
fabbrica in confronto dei Disegni appro-
vati dalla Commissione è assolutamente
vietata senza aver avuto il permesso dal-
la Commissione stessa. In ottemperanza nei
modi succitati, il contravventore oltre ad
essere punito a norma dei regolanti Re-
golamenti, sarà sottoposto alla spesa del-
le variazioni che gli s'impiegheranno ingiunte,
ed anche alla demolizione della fabbrica,
che verrà eseguita anche ex officio a spe-
sa del proprietario nel caso di suo ri-
futo o tardanza. Occorrendo al proprie-
tario di cambiare il capo Maestro, o
Dirigente la fabbrica, dovrà pure pre-
sentivamente renderne informata la
Autorità Comunale.

37. I cardini, gli anelli, gli uncini, gli orli, le
cornici e simili nei muri frangenti

Non si potranno ~~nell'istate~~
purgare delle tende nell'esterno
delle contrade se non all'al-
fama ottenuto uno speciale
permesso della Commissione,
la quale ne stabilirà l'ettagra
e la lunghezza.

il pubblico passaggio, le piazze ed i porti
ci, sono assolutamente vietati come pure
è proibito l'esporre all'esterno delle
botteghe e porte franche, ceste, sacchi
ed altro che impedisca il pubblico pas-
so tanto nelle contrade quanto sotto
i portici e sulle piazze. #

38. Coll'aver dichiarato superiormente che ogni opera
tanto esterna che interna prima della
esecuzione in una fabbrica o casggiato
debba esser annunciata alla Deputazione
Comunale affine di averne il permesso,
si è inteso di comprendere pure la
formazione di nuove canne di camino,
di Stufe, l'erezione di forni, e fucine,
la costruzione di pozzi, cisterne, acqua-
jucoli, latrine, e simili oggetti della
massima importanza e per la sicu-
rezza e per la salubrità. Nessuno quin-
di potrà dar mano a far eseguire una
delle dette opere, ed in generale nessuna
opera di qualunque sorta sia, senza
averne con duplice istanza datone assi-
so alla Deputaz. Comunale e senza
averne riportato il relativo permesso
in iscritto. #

Nell'istanza verrà indicata la casa, il luo-
go, la qualità dell'opera ed ogni altro
schiarimento necessario onde siano esau-
rite quelle misure che la pubblica
sicurezza e sanità esige.

Da rinviare agli
altri articoli seguenti

Per le opere interne in ge-
nerale si dovrà denunciare
alla Deputaz. il da farsi, e la
persona cui sono affidate per
l'esecuzione: ma per forni,
canne da camino, Stufe, fucine,
pozzi, cisterne, acquajucoli,
latrine e simili, si dovrà
ottenere un permesso speciale
dalla Commissione, e per piccoli
ristauri interni basterà che
siano enunciate.

39. Per gli infortuni di rovina dipendenti da cattiva costruzione saranno responsabili tanto il proprietario della casa quanto il Capo Mastro Direttore delle opere. I contrasventori soggiacciono alla multa prestata dalla ~~Legge~~ ^{Legge} ~~del 1821~~ ^{del 1821} e si farà luogo alla demolizione di quelle opere che saranno riconosciute e giudicate male eseguite.

40. Le denunce per contravvenzioni verranno ricevute da tutti coloro che si presentano siano estranei alla fabbrica siano lavoranti in essa ed inquilini. Essi denunciante parteciperanno alla terza parte della multa inflitta ed esatta per l'esposto fatto e saranno tenuti segreti quando richiederanno ciò espressamente nell'atto di denuncia.

41. Tutte le materie che si ricavano dalle fabbriche verranno condotte nei luoghi che la Delegat. indicherà nell'approvare l'esecuzione dell'opera né potranno ivi ammassare, ma dovranno spandersi nei modi regolari e come verrà prescritto all'atto pratico.

^{che sopra aver communi}
Sotto il proprietario o capo mastro a far condurre altrove le dette materie verranno puniti in solidum colla multa di L. 3. per ogni carretto di materia visibilmente condotta oltre all'obbligo di dover trasportare nuovamente le materie nell'indicato sito, colla riserva di far ciò

eseguire l'ufficio nei modi surripetuti.
112. Ogni contravvenzione alle disposizioni del presente
Regolamento, ove non siasi già inflitta ap-
posita multa soggiaccione a quelle portate
dagli arresi già pubblicati da questa Am-
ministrazione dal 18 in avanti e da
quelle altre analoghe imposte dalla vigente
disposizione.

verrà punta in appo-
gio ai Vigilianti Anzichè

113. Per impedire l'abuso introdotto di abitare i locali
di nuova costruzione appena ultimata la
fabbrica, si dichiara che le case di nuova
costruzione e quelle porzioni di nuove case
nelle quali sianse eseguite opere di nuova
muratura o altre opere ~~edificanti~~ le piccole
annuali riparazioni, non possono essere
abitate né dal proprietario della casa né
da terze persone se non saranno state ri-
sitate e riconosciute dall'Amministrazione
comunale in uno stato di perfetto assic-
ramento e garantite nella solidità.

114. Per norma però di ciascun proprietario viene
stabilito che un locale il cui muri sianse
fatti con sassi, con vecchi mattoni in
calle non potranno essere abitabili se non
che da un anno ^{a un anno} e mezzo dopo la loro costru-
zione completa; che se i mattoni fossero
nuovi il detto termine viene stabilito
ad un anno, se però in luogo di muri
vi fossero tavolati di quarto, volte, pavi-
menti ad intonachi o a qualsiasi al-
tro lavoro il quale esiga l'uso della

malta, l'accennato termine sarà determi-
nato. Di caso in caso avuto riguardo alle
speciali circostanze.

45. A maggior cautela verrà il proprietario di una
fabbrica al termine di essa, e delle opere
di ristacco, notificare all'Amministrazione
Comunale il giorno in cui vanno
a compiersi; indicarne il metodo d'esi-
ecuzione con un attestato del capo mastro,
il quale schiarirà le circostanze di fatto
ed indicherà il genere delle opere in cal-
ce eseguite, ed i locali in cui furono fatte.

46. In vista della detta Notifica l'Amministrazione
Comunale per mezzo di un componen-
te la Commissione d'ornato verifica le
fatte dichiarazioni in concorso del proprie-
tario e capo mastro, e ne fa annotazione
perchè da quel giorno occorre l'epoca
prefissa per esser abitata, scorso il qual
tempo dietro inchiesta del proprietario
farà un Perito componente la Commis-
sione, una seconda visita nella quale di-
chiarerà o meno abitabili i locali com-
ponenti la fabbrica. Senza questa se-
conda visita sarà assolutamente vietato
al proprietario l'uso dei locali stessi.

La visita del Perito sarà gratuita essendo un pe-
so annesso al posto conferitogli.

47. Nel caso che il Perito non trovasse di accordare
di abitare i locali visitati potrà ingiun-
gere quanto crederà opportuno per

sanare i locali stessi che riconoscesse malsani e stabilirà altra epoca per una seconda visita per cui il proprietario non arrischi a laguarsi di se stesso se preventivamente passasse ad affittare i detti locali senza poter perciò mantenere l'affitto.

148. L'Amministrazione comunale manderà intanto a sorvegliare perchè non vengano in alcun modo abitati i locali in discorso, ed accadendo che alcuno contravvenisse, farà tutto sgombrare chi vi abita, dichiarando responsabile il proprietario dei danni derivati o derivabili a chi in buona fede ebbe ad abitare i locali predetti.

149. I contraventori a queste pratiche si dichiareranno soggetti alle pene inflitte dal
Codice per le gravi trasgressioni Politiche
e segnatamente a quelle portate negli
articoli 139. 189. 190 e 191.

dei relativi
Regolamenti.

La Deputazione

Articolo da aggiungersi intorno